

INTESA DI MASSIMA

1) Il personale attualmente in forza verrà gradualmente riadesso al lavoro, a decorrere dalla prossima settimana (lunedì 27.12.1971), ad esclusione di un numero di unità variabile tra un massimo di 40 e un minimo di 35, che rimarranno sospese e per le quali sarà richiesta la cassa integrazione - . L'azienda farà tutto il possibile affinché il numero dei non riadessi al lavoro non sia superiore alle 35 unità. Ove fosse superiore i motivi ne saranno esaminati con le R.A.S.

2) Il personale non ancora riadesso al lavoro nel periodo compreso tra il momento del completamento dell'organico del campionario e il 31 gennaio 1972, ove rassegni le dimissioni si vedrà corrisposto un importo di L.60 mila pro capite.

3) Il personale sospeso dal lavoro che rassegni le dimissioni dopo il 31 gennaio 1972 si vedrà corrisposto un importo di L.90 mila pro capite.

4) Dopo il mese di marzo 1972, nel momento in cui sarà in grado di subentrare alla G. Borelli una nuova azienda in cui troveranno poste i dipendenti mantenuti in servizio dalla G. Borelli stessa, previa risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro, verranno esaminati in concreto i riflessi che sul nuovo rapporto di lavoro dovrà produrre il rapporto di lavoro pregresso.

Nella stessa occasione verrà altresì esaminato il problema di eventuali unità non dimessesi per le quali comunque non si possono fin d'ora aprire prospettive di impiego presso la nuova azienda.

Archivio Storico CISL
Portale della Contrattazione Certificata

